

TechUpdate! Accounting and Regulatory news

Bollettino n°1 | Anno 2015



Trimestrale di aggiornamento su materie contabili e di normativa, con brevi approfondimenti sulle novità più recenti in materia di: principi contabili italiani (OIC) e internazionali (IAS/IFRS), normativa in tema di “Accounting e regulatory”, comunicazioni Consob, Banca d’Italia e IVASS.

È predisposto dal Professional Practice Director Office di Deloitte.

In questo numero:

- [LEGGI E DECRETI](#)
 - [OIC](#)
 - [IAS/IFRS](#)
 - [CONSOB](#)
 - [ESMA](#)
 - [BANCA D'ITALIA](#)
 - [IVASS](#)
-

LEGGI E DECRETI

- **Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 23 dicembre 2014**

Con Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 23 dicembre 2014 sono stati emanati i principi di revisione internazionali (ISA Italia), costituiti da:

- i principi di revisione internazionali (ISA) – versione *Clarified* 2009, dal principio n. 200 al principio n. 720, integrati al fine di agevolarne l'applicazione nell'ordinamento italiano e nel rispetto dei termini e delle condizioni richiesti dall'IFAC (*International Federation of Accountants*);
- i principi di revisione espressamente predisposti al fine di rispettare precise disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano ed aventi ad oggetto le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale (SA Italia 250 B) e la formulazione del giudizio di coerenza sulle informazioni della relazione sulla gestione e su altre informazioni (SA Italia 720 B).

Ai fini dello svolgimento degli incarichi di revisione, inoltre, è stata disposta l'applicazione del principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC1 Italia), risultante dall'integrazione del principio internazionale ISQC1.

Tali principi sono stati elaborati in base all'art. 11 del D. Lgs. n. 39/10, ai sensi del quale, fino all'adozione dei principi di revisione adottati dalla Commissione Europea, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati dalle associazioni e dagli ordini professionali e dalla Consob. A tale fine, ed in applicazione dell'art. 12 del medesimo D. Lgs. n. 39/10, il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 24 settembre 2014 ha sottoscritto una convenzione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), Assirevi e l'Istituto Nazionale dei Revisori Legali (INRL) che, congiuntamente a Consob, hanno costituito un apposito tavolo tecnico nel quale, basandosi sulla traduzione autorizzata degli ISA e dell'ISQC1 effettuata nel 2010 dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi e Consob, sono stati elaborati dai soggetti convenzionati e da Consob stessa i principi di revisione internazionali (ISA Italia) e il principio ISQC1 Italia.

I suddetti principi si applicheranno a decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente, ad eccezione dei principi (SA Italia) 250 B e ISQC1 Italia entrati in vigore il 1° gennaio 2015.

- **Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di Stabilità 2015**

La Legge di Stabilità 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, contiene rilevanti novità in materia fiscale che riguardano sia nuovi istituti sia disposizioni normative già esistenti. Di seguito si illustrano alcune delle misure più importanti.

IRAP: è previsto il ripristino delle aliquote IRAP vigenti nel 2013 attraverso l'abrogazione della disposizione del Decreto Legge n. 66/2014 (che prevedeva la riduzione media del 10% delle diverse aliquote) con effetto già dall'esercizio 2014. Tale disposizione riporta pertanto l'aliquota base al 3,9%, quella per concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione autostradale al 4,2%, banche e società finanziarie al 4,65%, assicurazioni al 5,9%, imprese agricole e cooperative piccola pesca all'1,9%. Le imprese che hanno versato l'acconto utilizzando il metodo previsionale, basandosi sulle disposizione del citato decreto, effettueranno il conguaglio in sede di saldo.

Sempre in tema IRAP, a partire dal periodo di imposta 2015 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, la Legge di Stabilità prevede una riduzione dell'imposta a carico di imprese (esclusi gli enti non commerciali) e professionisti mediante una deduzione del costo del lavoro del personale dipendente a tempo indeterminato e, solo per i produttori agricoli, anche del costo del lavoro del personale con contratti a tempo determinato con taluni requisiti. Per effetto della disposizione in oggetto i datori di lavoro potranno dedurre interamente il costo del personale a tempo indeterminato, mentre per i contribuenti che non si avvalgono di dipendenti (piccoli o grandi) scatterà un credito di imposta pari al 10% dell'imposta lorda liquidata in dichiarazione annuale (tale credito di imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione). L'agevolazione si applica portando in deduzione la differenza fra il costo complessivo del personale dipendente a tempo indeterminato e le deduzioni previste dall'articolo 11

del D. Lgs. N. 446/1997, che sono:

- contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- 7500 euro per ogni lavoratore impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13500 euro per le donne e i giovani sotto i 35 anni (con ulteriore incremento fino a 15000 euro per i lavoratori in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, che sale a 21000 euro per donne e under 35);
- contributi assistenziali e previdenziali;
- spese relative ad apprendisti, disabili, contratti di formazione e lavoro, personale addetto alla ricerca e sviluppo;
- per le imprese autorizzate all'autotrasporto merci, le indennità di trasferta per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente;
- 1850 euro per ogni dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque;
- 15000 euro in caso di incremento del numero di lavoratori a tempo indeterminato rispetto agli occupati nel periodo d'imposta precedente.

Se la somma di queste voci è inferiore al costo del lavoro, la deduzione è al 100%.

Sgravi contributivi: è previsto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per un massimo di 36 mesi, per il settore privato (escluso settore agricolo), per nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2015 (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico). Tale beneficio spetta solo con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015. Sono invece soppresse le agevolazioni contributive in precedenza previste a favore dei datori di lavoro che assumono disoccupati e cassaintegrati di lunga durata.

Compensazioni: è prorogata fino al 31 dicembre 2015 la disposizione, contenuta nel Decreto Legge n. 145/2013, per la compensazione di crediti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni per estinguere debiti iscritti a ruolo. Deve trattarsi di crediti non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati, di importo non inferiore alla somma iscritta a ruolo. Per l'effettiva operatività della norma, occorre un decreto ministeriale d'attuazione, la cui adozione dovrà avvenire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità.

Ravvedimento operoso: si potrà accedere all'istituto del ravvedimento operoso oltre i termini sinora previsti, vale a dire entro la notifica degli atti di liquidazione e accertamento con riduzione delle sanzioni tanto più vantaggiosa quanto più vicino il ravvedimento è al momento in cui sorge l'adempimento tributario. Al ravvedimento sprint (entro 14 giorni dopo la scadenza mancata è prevista una sanzione allo 0,2% per ogni giorno di ritardo), breve (entro 30 giorni la sanzione è pari al 3%) e lungo (sanzione al 3,75% entro un anno), si aggiungono tre opzioni in base alle quali entro 90 giorni le sanzioni salgono al 3,3% (1/9 del minimo, pari al 30%), al 4,2% entro due anni e fino al 5% una volta superata quest'ultima soglia temporale.

Rivalutazione terreni e partecipazioni: sono prorogati i termini per procedere alla rivalutazione di terreni e partecipazioni (è possibile rivalutare anche i terreni e le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2015, il versamento dell'imposta fissato al 30 giugno 2015 con perizia di stima redatta e asseverata entro la medesima data). Le aliquote dell'imposta sostitutiva applicabile sono raddoppiate (dal 4% all'8% per terreni e partecipazioni qualificate e dal 2% al 4% per partecipazioni non qualificate).

Bonus IRPEF: diventa una misura stabile il bonus IRPEF di 80 euro introdotto nel 2014.

TFR: è introdotta, in via sperimentale, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione ai periodi di paga dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018, di percepire la quota maturanda del TFR come integrazione della retribuzione mensile. Tale erogazione sarà soggetta a tassazione ordinaria.

Tassazione su previdenza integrativa e TFR: in particolare si segnala l'aumento dell'aliquota di tassazione dei fondi pensione dall'11% al 20% (imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dal fondo in ciascun periodo di imposta e della rivalutazione del TFR dall'11% al 17%. Salgono inoltre dal 20% al 26% i prelievi sulle rendite finanziarie per le casse di previdenza delle professioni. Per i fondi pensione inoltre sono introdotte alcune specifiche disposizioni in merito alla determinazione del reddito imponibile in presenza di redditi di cui all'art. 3 co. 2 del D. L. n. 66/2014 (interessi, premi e altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli simili emessi da amministrazioni statali): detti redditi concorrono alla determinazione della base imponibile in relazione al rapporto tra l'aliquota vigente (12,50%) e quella del 20% sopra richiamata. Le norme trovano applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Con particolare riferimento ai fondi pensione, è tuttavia specificato che l'incremento dell'aliquota e la rideterminazione del reddito imponibile hanno attuazione anche con riferimento al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, sia pure con una modalità "mitigata" volta ad evitare che l'incremento di imposta riguardi anche i rendimenti già inclusi nelle posizioni oggetto di riscatto nel corso dell'anno stesso. E' infatti previsto che per il 2014 la base imponibile sia rettificata in modo da confermare sulle posizioni già definite ed erogate la previgente minore tassazione. Tale meccanismo prevede che per il 2014 l'aliquota del 20% sia applicata ad una base imponibile che, calcolata in base alle nuove disposizioni, è ridotta di un ammontare pari al 48% della differenza tra le erogazioni effettuate nell'anno per il pagamento dei riscatti e il valore delle relative posizioni individuali al 31 dicembre 2013, maggiorate dei contributi versati nel 2014. Al riguardo, si segnala che, in attesa di alcuni specifici chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate (in particolare sulla definizione di che cosa identificare come "riscatto" nella determinazione della rettifica alla base imponibile), la Covip, in data 9 gennaio 2015, ha emanato al riguardo la Circolare n. 158. Con tale Circolare la Covip ha stabilito che, per le forme pensionistiche complementari che adottano il sistema di valorizzazione delle quote al netto delle imposte, il valore di quota di fine anno 2014 sia calcolato ancora in base alla disciplina fiscale previgente. Le nuove disposizioni, saranno invece applicate a partire dal 1° gennaio 2015 e, in tale ambito, le somme dovute per l'incremento di tassazione sui rendimenti del 2014 saranno pertanto imputate al patrimonio del fondo con la prima valorizzazione dell'anno successivo, che per la maggior parte degli operatori – dove la valorizzazione delle quote è mensile – dovrebbe essere l'ultimo giorno del mese di gennaio 2015. In caso di valorizzazioni giornaliere o settimanali, la Covip ha reputato che dette valorizzazioni potessero essere sospese fino all'emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dei chiarimenti attesi, precisando che gli eventuali valori di quota nel frattempo calcolati, ove disallineati rispetto a quelli conseguenti all'applicazione di quanto risultante dai citati chiarimenti, dovessero essere quindi rettificati. Si segnala a tale riguardo che i chiarimenti in oggetto sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate in data 13 febbraio 2015 con la Circolare n. 2/E.

Buoni Pasto aziendali: con decorrenza 1 luglio 2015 aumenta l'importo dei ticket elettronici non sottoposto a tassazione dal 5,29 Euro a 7 Euro.

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo: sono state modificate le disposizioni in materia di riconoscimento del credito di imposta ex art. 3, Decreto Legge n. 145/2013 a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. In particolare, il credito è ora riconosciuto per gli investimenti effettuati dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 (mentre il precedente periodo di riconoscimento del beneficio era fissato al triennio 2014- 2016).

Nuovo regime agevolato per i redditi da utilizzo di beni immateriali ("patent box"): è introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata consistente nell'esclusione dal reddito del 50% dei redditi derivanti dall'utilizzo di alcune tipologie di beni immateriali (marchi e brevetti). Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e per quello successivo la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo è fissata pari, rispettivamente, al 30 % e al 40%.

[Torna su](#)

OIC

- **Principio contabile nazionale OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali"**

Nell'ambito del progetto di rivisitazione dei principi contabili nazionali condotto dall'OIC, ottenuto il definitivo parere da parte delle *Authorities*, è stato pubblicato, il 28 gennaio 2015 ma con entrata in vigore dai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, il principio contabile OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali", destinato alle imprese che redigono il proprio bilancio in base alle disposizioni del Codice Civile.

Nel nuovo principio, rispetto al precedente OIC 24 (versione rivista del 30 maggio 2005), oltre ad un riordino generale della tematica in coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali

OIC, si è provveduto innanzitutto a chiarire i requisiti generali per l'iscrizione degli oneri pluriennali, vale a dire dei costi che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti e sono diversi dai beni immateriali e dall'avviamento. Gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale solo se è dimostrata la loro utilità futura (l'utilità pluriennale è giustificabile solo in seguito al verificarsi di determinate condizioni gestionali, produttive, di mercato che al momento della rilevazione iniziale dei costi devono risultare da un piano economico della società); esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici che futuri di cui godrà la società; è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità, la quale, essendo caratterizzata da alta aleatorietà, va stimata dando prevalenza al principio della prudenza.

Nel principio è inoltre riformulata ed integrata la definizione di avviamento quale attitudine di un'azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni in virtù dell'organizzazione dei beni in un sistema efficiente. L'avviamento può essere generato internamente o essere acquisito a titolo oneroso. Ai fini della sua iscrizione e del suo trattamento contabile, l'avviamento rappresenta solo la parte di corrispettivo riconosciuta a titolo oneroso, non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti di un'azienda ma piuttosto riconducibile al suo valore intrinseco derivante, tra gli altri, dal miglioramento del posizionamento dell'impresa sul mercato, dall'extra reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta, dalla creazione di valore attraverso sinergie produttive o commerciali. A quest'ultimo riguardo, nel nuovo principio è stato eliminato il riferimento al fatto che, nel caso in cui si paghi un importo superiore ai valori contabili degli elementi patrimoniali dell'azienda acquisita per motivi diversi dalla redditività della stessa – ad esempio per sinergie o eliminazione di un concorrente – si debba imputare direttamente a conto economico tale maggior valore nell'assunto che si tratterebbe in tal caso di un cattivo affare; in linea con l'approccio seguito nella prassi e indicato dagli IFRS, tale maggior valore può quindi essere iscritto quale avviamento.

Sempre con riferimento all'avviamento (oltre che ai marchi), il nuovo OIC 24 - differentemente dalla versione che era stata posta in consultazione nel corso del 2013 e in attesa della definizione dei criteri con cui sarà recepita nel nostro ordinamento la nuova direttiva contabile europea - ripropone il trattamento originario in tema di periodo di ammortamento. Tale periodo resta, pertanto, fissato in massimo 20 anni - qualora sia ragionevole supporre che la sua vita utile sia senz'altro superiore ai cinque anni entro cui il principio stabilisce che lo stesso debba essere ammortizzato con criterio sistematico - sulla base di condizioni che devono essere specifiche e ricollegabili direttamente alla realtà e alla tipologia dell'impresa cui l'avviamento si riferisce; condizioni e ragioni che devono essere illustrate espressamente in nota integrativa. Anche per il marchio, il periodo di ammortamento, se non è prevedibile il periodo di produzione e commercializzazione in esclusiva dei prodotti cui il marchio stesso si riferisce, non può eccedere 20 anni.

In relazione ai brevetti, diritti di sfruttamento di opere, marchi, licenze e concessioni, è precisato che se il contratto di acquisto prevede, oltre al pagamento di un corrispettivo iniziale, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite, tra le immobilizzazioni immateriali è iscrivibile il solo costo pagato inizialmente. I corrispettivi aggiuntivi pagati negli esercizi successivi, in quanto direttamente correlati ai ricavi di tali esercizi, si imputano a conto economico negli esercizi stessi.

Tra gli altri aspetti, il principio ribadisce, come già il precedente OIC 24, che i beni immateriali ricevuti a titolo gratuito non sono capitalizzabili, sia per la mancanza del sostenimento del costo di acquisto sia perché generalmente non è possibile individuare elementi valutativi attendibili. La nota integrativa, tuttavia, fornisce una descrizione di tali beni.

Infine, il principio fornisce precisazioni riguardo: (i) il momento fino a cui i costi per la realizzazione interna di un progetto sono classificati nei costi di ricerca e sviluppo; (ii) la disciplina dei software non tutelati, chiarendo che sono capitalizzabili i relativi costi diretti e indiretti; (iii) l'imputazione a conto economico delle svalutazioni di immobilizzazioni rivalutate; e (iv) la cancellazione dei costi per migliorie su beni di terzi in caso di cessazione anticipata del contratto di locazione o leasing, con rilevazione degli stessi direttamente a conto economico salvo che la cessazione del contratto dipenda dall'acquisto del bene da parte della società (per cui l'importo viene in tal caso riclassificato ad aumento del costo del bene acquisito nel limite del valore recuperabile dello stesso).

IAS/IFRS

- **Nuovi Principi contabili e modifiche di principi contabili emessi dallo IASB**

IAS 1 Presentation of Financial Statements

Il 18 dicembre 2014 lo IASB ha pubblicato il documento “*Disclosure Initiative (Amendments to IAS 1)*” che contiene delle modifiche limitate al principio contabile internazionale IAS 1. L’obiettivo delle modifiche è fornire chiarimenti in merito ad elementi che possono essere percepiti come impedimenti ad una chiara ed intellegibile redazione dei bilanci. Le modifiche sono efficaci a partire dagli esercizi che cominciano il 1° gennaio 2016; ne è concessa l’adozione anticipata.

Le modifiche apportate sono le seguenti:

- materialità e aggregazione: viene chiarito che una società non deve oscurare informazioni aggregandole o disaggregandole e che le considerazioni relative alla materialità si applicano agli schemi di bilancio, note illustrative e specifici requisiti di *disclosure* degli IFRS: le *disclosure* richieste specificamente dagli IFRS devono essere fornite solo se l’informazione è materiale;
- prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria e prospetto di conto economico complessivo: si chiarisce che l’elenco di voci specificate dallo IAS 1 per questi prospetti può essere disaggregato e aggregato a seconda dei casi. Viene inoltre fornita *guidance* sull’uso di subtotali all’interno dei prospetti;
- presentazione degli elementi di *Other Comprehensive Income* (“OCI”): si chiarisce che la quota di OCI di società collegate e JV consolidate con il metodo del patrimonio netto deve essere presentata in aggregato in una singola voce, distinguendo in base al fatto che si tratti di componenti suscettibili di future riclassifiche a conto economico o meno;
- note illustrative: si chiarisce che le entità godono di flessibilità nel definire la struttura delle note illustrative e si fornisce *guidance* su come impostare un ordine sistematico delle note stesse, ad esempio:
 - dando prominenza a quelle che sono maggiormente rilevanti ai fini della comprensione della posizione patrimoniale e finanziaria (e.g. raggruppando informazioni su particolari attività);
 - raggruppando elementi misurati secondo lo stesso criterio (e.g. attività misurate al *fair value*);
 - seguendo l’ordine degli elementi presentati nei prospetti.

IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28

Il 18 dicembre 2014 lo IASB ha pubblicato il documento “*Investment Entities: Applying the Consolidation Exception (Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28)*” contenente modifiche relative a tematiche emerse a seguito dell’applicazione delle *consolidation exceptions* concesse alle *investment entities*.

Le modifiche sono efficaci a partire dagli esercizi che cominciano il 1° gennaio 2016; ne è concessa l’adozione anticipata.

Le modifiche apportate sono le seguenti:

- l’esenzione dalla predisposizione del bilancio consolidato per una *intermediate parent* è concessa anche a una *parent entity* che è una *subsidiary* di una *investment entity*;
- la richiesta, per una *investment entity*, di consolidare una *subsidiary* che fornisce servizi collegati alle sue attività di investimento si applica solo per le *subsidiaries* che non siano anche esse stesse delle *investment entities*;
- nell’applicare il metodo del patrimonio netto a una collegata o JV che è una *investment entity*, un investitore può mantenere le valutazioni a *fair value* che la collegata o la JV hanno utilizzato, in relazione alle proprie *subsidiaries*;

- una *investment entity* che valuta tutte le sue *subsidiaries* al *fair value* deve fornire le *disclosures* richieste dallo IFRS 12.

- **Exposure Draft emessi dallo IASB**

Exposure Draft 2014/5 “Classification and measurement of share-based payment transactions”

Il 25 novembre 2014 lo IASB ha pubblicato l'Exposure Draft ED/2014/5 “*Classification and measurement of share-based payment transactions*”. Le modifiche proposte, se finalizzate, fornirebbero chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti:

- la contabilizzazione degli effetti delle *vesting conditions* in caso di *cash-settled share-based payments*;
- la classificazione di *share-based payments* con caratteristiche di *net settlement*;
- la contabilizzazione delle modifiche ai termini e condizioni di uno *share-based payment* che ne modificano la classificazione da *cash-settled* a *equity-settled*.

Il termine per la presentazione dei commenti è fissato al 25 marzo 2015.

- **IASB Work Plan Update**

Lo IASB ha aggiornato il proprio Work Plan. Nella tabella sottostante si riportano le scadenze relative ai principali progetti.

| Upcoming Standards | 2015 Q1 | 2015 Q2 | 2015 Q3 | 2015 Q4 |
|---|-------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Insurance contracts | <i>Rideliberazioni</i> | | | |
| Leases | | | <i>Target IFRS</i> | |
| Upcoming Exposure Drafts | 2015 Q1 | 2015 Q2 | 2015 Q3 | 2015 Q4 |
| Conceptual Framework | <i>Target Exposure Draft</i> | | | |
| Published Discussion Papers | 2015 Q1 | 2015 Q2 | 2015 Q3 | 2015 Q4 |
| Accounting for Dynamic Risk Management: a Portfolio Revaluation Approach to Macro Hedging | <i>Analisi delle Comment Letter</i> | | | |
| Rate-regulated Activities | <i>Consultazione pubblica</i> | | | |
| Upcoming Discussion Papers | 2015 Q1 | 2015 Q2 | 2015 Q3 | 2015 Q4 |

| | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|--|--|
| Principles of disclosure | | Target Discussion Paper | | |
|--------------------------|--|-------------------------|--|--|

[Torna su](#)

CONSOB

- **Rapporto sulla corporate governance delle società quotate**

In data dicembre 15 dicembre 2014 la Consob ha pubblicato il terzo "Rapporto sulla *corporate governance* delle società quotate italiane". Il rapporto, documento a cadenza annuale basato su segnalazioni statistiche di vigilanza e informazioni pubbliche, contiene dati su: assetti proprietari (concentrazione proprietaria, modello di controllo, *control enhancing mechanisms*), organi sociali (composizione e funzionamento, *board diversity, golden parachutes*), assemblee, politiche di remunerazione e accordi di *severance* e operazioni con parti correlate degli emittenti quotati italiani.

Con particolare riferimento a queste ultime (periodo di rilevazione: gennaio 2011 – giugno 2014), il rapporto evidenzia come la maggior parte delle operazioni di maggiore rilevanza comunicate a partire dal 2011 - principalmente poste in essere da società a bassa capitalizzazione e operanti nei settori finanziario e industriale - è rappresentata da contratti di finanziamento, di fornitura di beni o di prestazione di servizi che hanno interessato i flussi di cassa dell'impresa (circa il 55 per cento del totale). In oltre un caso su quattro l'operazione ha comportato il trasferimento di *asset* ceduti o acquistati dalla parte correlata, mentre con minore frequenza (20 per cento circa dei casi) sono state realizzate fusioni, aumenti di capitale riservati o altre operazioni che hanno modificato la partecipazione relativa della parte correlata rispetto agli altri azionisti. La controparte delle operazioni è rappresentata nell'83 per cento dei casi dagli azionisti di controllo o da soci in grado di esercitare un'influenza significativa sulla società; in un caso su 10 le operazioni comunicate hanno avuto quale controparte società controllate o collegate e ancor più rari sono i casi di operazioni poste in essere con amministratori che non siano anche azionisti (5 per cento). In applicazione della specifica facoltà di esclusione prevista dal Regolamento Consob n. 17221/2010, le società hanno derogato agli obblighi di pubblicazione di un documento informativo per circa 30 operazioni l'anno, classificate come ordinarie e a condizioni di mercato e comunicato alla Consob. Nella maggior parte dei casi, tali operazioni - che hanno riguardato in prevalenza società a elevata capitalizzazione e *utilities* – rientrano nell'attività operativa della società che le ha poste in essere (fornitura/prestazione di beni/servizi tipici per società non finanziarie e operazioni di finanziamento per le banche). In un terzo dei casi si tratta, invece, di operazioni di finanziamento poste in essere da società non finanziarie, che beneficiano dell'esenzione in quanto operazioni strettamente connesse all'attività operativa *core* della società quotata.

- **Delibera n. 19084 del 19 dicembre 2014 – Modifiche al Regolamento Emittenti in materia di azioni a voto multiplo**

Con la Delibera n. 19084 la Consob ha approvato le modifiche al regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 58/98 concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni (Regolamento Emittenti) per dare attuazione alla normativa in materia di azioni a voto multiplo contenuta nel D. L. n. 91/2014 (c.d. Decreto Legge "Competitività") convertito nella Legge n. 116 dell'11 agosto 2014. La Delibera (che fa seguito ad un'ampia fase di consultazione avviata dalla Consob ad inizio novembre 2014) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014 con entrata in vigore il giorno successivo.

Consob ha definito (con l'introduzione del nuovo articolo 143-*quater*) quali informazioni devono essere incluse nell'elenco degli azionisti della società che consentono la maggiorazione del diritto di voto; tra esse: i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione e di quelli che hanno conseguito la

maggiorazione del diritto di voto e il numero delle azioni detenute e il numero delle azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia.

La Commissione ha stabilito, inoltre, che tali informazioni devono essere aggiornate con cadenza almeno mensile e che devono essere messe a disposizione dei soci che ne facciano richiesta. Se le informazioni si riferiscono ad azionisti rilevanti, cioè titolari di partecipazioni superiori al 2%, la società è tenuta a pubblicarle sul proprio sito internet.

Per quanto riguarda l'applicazione delle nuove disposizioni nell'ambito della disciplina della trasparenza degli assetti proprietari e delle offerte pubbliche di acquisto (Opa) obbligatorie, ad esito della consultazione, la Consob ha confermato:

- che il calcolo delle soglie rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 58/98 è effettuato in relazione non più al numero delle azioni bensì ai diritti di voto;
- l'esenzione dall'obbligo di comunicare il superamento della soglia del 2% in caso di variazioni "passive" dovute a mutamenti nella base di calcolo del capitale sociale o dei diritti di voto (il denominatore). Il superamento delle altre soglie rilevanti resta soggetto a obbligo di comunicazione anche se di natura "passiva".
- il criterio di calcolo delle partecipazioni rilevanti ai fini dell'obbligo di Opa tiene conto anch'esso del numero dei diritti di voto anziché delle azioni;
- in caso di superamento "passivo" delle soglie rilevanti l'obbligo di Opa insorge solo qualora sia stato acquistato più del 30% delle azioni. Negli altri casi è prevista un'esenzione.

Tutte le modifiche regolamentari sono volte a rafforzare la trasparenza delle informazioni sugli assetti proprietari in modo da ridurre le eventuali asimmetrie informative a scapito degli azionisti di minoranza e garantire l'effettività degli obblighi di Opa in caso di passaggio di controllo. Al tempo stesso le modifiche tengono conto dell'esigenza di contenere al minimo i costi di monitoraggio e di *compliance* a carico del mercato.

- **[Comunicazione n. 0097996 del 22 dicembre 2014 - Comunicazione sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail](#)**

Con la presente Comunicazione, in materia di distribuzione di prodotti finanziari complessi presso la clientela al dettaglio, c.d. *retail*, la Consob si pone l'obiettivo di innalzare il livello di tutela sostanziale della componente del mercato meno consapevole rappresentata dagli investitori di tipo *retail*. A favore di tale componente, in effetti, negli ultimi anni si è registrata una progressiva estensione dell'offerta da parte degli intermediari di prodotti di investimento complessi prima, di fatto, riservati a clienti istituzionali o professionali.

Sebbene tra struttura finanziaria e rischiosità di un prodotto non sussista una corrispondenza biunivoca – per cui è possibile riscontrare sul mercato prodotti complessi caratterizzati da livelli di rischiosità contenuti e prodotti semplici con rischiosità elevate – la Commissione ritiene che l'intelligibilità della struttura di un prodotto finanziario rappresenti il presupposto per la comprensibilità del rischio di investimento sotteso, potendosi altrimenti determinare il fenomeno di acquisti non consapevoli.

La Comunicazione recepisce e fa proprie le posizioni dell'ESMA (*European Securities and Markets Authority*) in materia e, in particolare, sulle misure che intermediari devono adottare sin dalle fasi di *design*/sviluppo o selezione dei prodotti finanziari connotati da profili di complessità da destinare al pubblico per la tenuta di un corretto comportamento con i propri clienti. Le posizioni dell'ESMA – espresse nell'Opinion del 7 febbraio 2014 "*MiFID practices for firms selling complex products*" e nell'Opinion del 27 marzo 2014 "*Structured Retail Products – Good practices for product governance arrangements*" - si inseriscono nell'attuale contesto normativo della Direttiva 2004/39/CE (MiFID) e, pertanto, la Consob richiede agli intermediari che prestano servizi di investimento e svolgono le attività di cui all'art. 25-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98 di considerarle debitamente nella loro *policy* aziendale. Tale raccomandazione è estesa anche ai soggetti abilitati che emettono prodotti finanziari distribuiti poi alla clientela a mezzo di altri intermediari.

Più specificamente, poi, la Consob con la Comunicazione in oggetto:

- a) sconsiglia - o comunque richiede un'attenzione rafforzata nel rispetto di tutti i presidi indicati dall'ESMA per i prodotti complessi e/o strutturati - agli intermediari di offrire alla clientela *retail* i prodotti finanziari complessi indicati in apposito elenco (pubblicato in calce alla Comunicazione). A tale riguardo è

precisato che l'elencazione è da intendersi solo semplificativa e non esaustiva, restando a cura di ogni intermediario, nell'ambito della definizione della propria gamma prodotti, individuare strumenti con livelli di complessità analoghi o superiori;

- b) richiama gli intermediari all'obbligo di porre il criterio della coerenza tra i prodotti offerti e i profili della clientela alla base di tutto il processo di intermediazione e, pertanto, fin dalla fase iniziale della progettazione e ingegnerizzazione dei prodotti;
- c) richiama gli intermediari a prevenire i conflitti di interesse che possono verificarsi nella distribuzione presso la clientela *retail* di prodotti finanziari complessi volti al rafforzamento patrimoniale dello stesso intermediario;
- d) invita gli intermediari a eliminare gli incentivi al personale che possono accentuare i conflitti d'interesse del venditore;
- e) sollecita gli intermediari ad avvalersi degli stessi metodi di valutazione e di simulazione usati a fini interni per la gestione dei rischi anche nelle informazioni da rendere alla clientela al dettaglio in fase di distribuzione.

Con particolare riferimento, poi, alle seguenti tipologie di prodotti (tra quelle incluse nel predetto elenco):

- prodotti derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad es. *Asset Backed Securities*);
- prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad es. *Contingent Convertible Notes*);
- prodotti finanziari *credit linked*;
- strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del D. Lgs. n. 58/98 non negoziati in *trading venues*, con finalità diverse da quelle di copertura;
- prodotti finanziari strutturati, non negoziati in *trading venues*, il cui *pay-off* non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente

la Consob raccomanda che non siano consigliate né distribuite in via diretta (nell'ambito di servizi esecutivi, assistiti o meno da quello di consulenza) alla clientela *retail*. Qualora l'intermediario, sotto la propria responsabilità, disattenda tale raccomandazione, sarà chiamato ad adottare oltre alle misure di cui sopra, cautele in grado di contenere in maniera sostanziale l'innalzato rischio di non conformità. In tale caso, inoltre, è raccomandata la previsione di una specifica e motivata decisione sulla commercializzazione di tali tipologie di prodotti da parte dei vertici aziendali dell'intermediario a corredo della quale l'organo deliberante acquisirà dedicati pareri da parte degli organi e delle funzioni di controllo per i profili di rispettiva competenza. Per l'assunzione di tale decisione, inoltre, saranno definiti *ex ante* specifici limiti per l'investimento per la clientela attuale e prospettica e l'intermediario dovrà informare in ogni caso il cliente, al momento della transazione, circa il fatto che l'Autorità di regolamentazione e di vigilanza non ritiene il prodotto adatto alla clientela al dettaglio. L'offerta ai clienti dovrà essere accompagnata da specifici e sostanziali presidi di controllo nel continuo, ad ogni livello e la funzione di *compliance* porrà attenzione sull'effettivo rispetto delle regole di condotta da parte dell'intermediario in ogni fase del processo connesso all'investimento del cliente in tali tipologie di titoli

Gli intermediari dovranno assumere le determinazioni sulle aree trattate nella Comunicazione nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il 30 giugno 2015 dandone informativa alla Consob (nell'ambito delle periodiche comunicazioni dovute ai sensi della Delibera n. 17297 del 28 aprile 2010) con dedicati riferimenti in ordine alla *policy*, ai presidi adottati e agli esiti delle attività di controllo.

- [Comunicazione n. 0098233 del 23 dicembre 2014 – Chiarimenti sulle Comunicazioni Consob n. 0023665 e n. 0057066 interpretative dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010](#)

Con la presente Comunicazione, la Consob ha fornito ulteriori chiarimenti sull'interpretazione dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010 in materia di indipendenza dei revisori dei conti degli Enti di Interesse Pubblico (EIP), come definiti dall'art. 16 del medesimo decreto e sulla durata di tali incarichi.

L'intervento della Consob, che segue i chiarimenti interpretativi già forniti con le Comunicazioni n. 0023665 del 27 marzo 2014 e n. 0057066 del 7 luglio 2014 (si rinvia al riguardo al TechUpdate n. 4/anno 2014), si è reso necessario a seguito dei chiarimenti forniti in sede comunitaria nel corso del mese di settembre 2014 conseguentemente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 27 maggio 2014 del Regolamento UE n. 537/2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti degli EIP in cui è stata inserita, per la prima volta, anche una norma sulla rotazione obbligatoria della società di revisione, nonché del revisore legale. In particolare, tali chiarimenti individuano proprio nel passaggio di *status* da "non EIP" ad "EIP" il momento a partire dal quale calcolare la durata massima dell'incarico ai fini della rotazione obbligatoria.

Con la Comunicazione n. 0098233 la Consob precisa che i chiarimenti forniti dai servizi della Commissione Europea sanciscono il principio che, ai fini della decorrenza del calcolo della durata di un incarico di revisione per un ente che diventa EIP, non hanno rilevanza gli incarichi di revisione svolti dallo stesso revisore nei confronti dell'ente in questione prima dell'acquisizione dello *status* di EIP. Pertanto, il conteggio della durata massima dell'incarico (pari a nove esercizi per le società di revisione e a sette esercizi per i revisori legali) inizia a decorrere dal momento dell'acquisizione di tale *status*.

Secondo la Commissione, tale principio può essere "trasposto" anche in ambito nazionale al fine di non creare disparità di trattamento per le sole società operanti in Italia. Pertanto, la Consob chiarisce che non deve più considerarsi applicabile il punto 2.2 della precedente Comunicazione n. 0057066 del 7 luglio 2014 che raccomandava alle società che acquisiscono lo *status* di EIP di procedere ad una "trasformazione" dell'incarico triennale precedentemente conferito in un incarico novennale ai sensi dell'art.17, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010.

Conseguentemente, al momento dell'acquisizione dello *status* di EIP, è quindi possibile conferire, anche allo stesso revisore, un nuovo incarico di durata novennale ai sensi del predetto articolo.

Per gli EIP che avessero già effettuato la "trasformazione" degli incarichi di revisione tra la data di emanazione della Comunicazione n. 0057066 (7 luglio 2014) e la data della presente Comunicazione (23 dicembre 2014), la Consob indica la possibilità di riallineare, nella prima assemblea utile, la durata dell'incarico conferito al novennio (calcolando la stessa dal momento dell'acquisizione dello *status* di EIP).

Con riguardo invece agli incarichi di revisione conferiti da EIP ai sensi dell'art.17, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010 ma diversi da quelli conseguenti ad un cambio di *status* da "non EIP" ad "EIP" – già trattati sopra - la Consob, tenuto conto delle possibili evoluzioni a livello nazionale della disciplina in materia di rotazione obbligatoria, conseguenti al citato Regolamento UE n. 537/2014, ha ritenuto di confermare l'impostazione della Comunicazione n. 0057066 del 7 luglio. In particolare, per tali incarichi, come indicato al punto 2.3 della suddetta Comunicazione, la Commissione raccomanda l'adozione di specifiche iniziative volte a ridurre al minimo i rischi di familiarità tra revisore ed EIP in tutti i casi in cui il rapporto revisore/ente faccia seguito senza soluzione di continuità ad incarichi svolti nel periodo precedente all'entrata in vigore del D. Lgs. n.39/2010. Le iniziative adottate in merito dovranno essere comunicate alla Consob stessa.

- **Comunicazione n. 0003907 del 19 gennaio 2015 – Comunicazione in merito ai temi di maggior rilevanza delle relazioni finanziarie al 31 dicembre 2014**

Con la Comunicazione n. 0003907 del 19 gennaio 2015 "Comunicazione in merito ai temi di maggior rilevanza delle relazioni finanziarie al 31.12.2014" la Commissione, premesso che dall'attività di verifica svolta sull'informativa pubblicata nel corso del 2014 dalle società quotate sono emerse alcune criticità nella redazione delle rendicontazioni contabili nonché alcune carenze informative su alcune delle aree che appaiono più sensibili all'impatto della crisi, fornisce alcune indicazioni in merito all'informativa che le società quotate dovranno riportare nelle rendicontazioni finanziarie al 31.12.2014 e successive. Le aree di maggior rilievo che dovranno formare oggetto di specifica attenzione da parte delle società quotate sono le seguenti:

- l'applicazione dei principi contabili internazionali relativi alla preparazione e alla presentazione delle relazioni finanziarie consolidate – la definizione di controllo (IFRS 10 e 12);
- la rappresentazione in bilancio degli accordi a controllo congiunto (IFRS 11 e 12);
- l'iscrizione e la misurazione di attività per imposte differite (IAS 12);

- le verifiche per riduzione di valore delle attività non finanziarie (*impairment test*), con particolare riguardo agli avviamenti e alle attività immateriali a vita utile indefinita (IAS 36).

La Comunicazione fa seguito ad un analogo documento, del quale riprende le indicazioni, pubblicato dall'ESMA (*European Securities and Markets Authority*) il 28 ottobre scorso: Public Statement "*European common enforcement priorities for 2014 financial statements*" ESMA/2014/1309 (per maggiori dettagli si rinvia alla sezione ESMA del presente TechUpdate n. 1/anno 2015).

Consob richiama inoltre, in linea con quanto espresso dall'ESMA, l'attenzione delle banche sugli eventuali impatti contabili derivanti dall'*Asset Quality Review* della Banca centrale europea (Bce) e sulla necessità di fornire un'informativa specifica nelle note al bilancio.

La Comunicazione non introduce nuovi obblighi regolamentari, ma si limita - nell'ambito del quadro normativo in vigore - a specificare i temi che nell'attuale contesto di mercato assumono, a giudizio di Consob, carattere prioritario ai fini della trasparenza delle informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie al 31 dicembre 2014 e a richiamare gli emittenti ad una puntuale ed esaustiva applicazione delle norme e dei principi contabili di riferimento considerati nella loro interezza. Le modalità di applicazione dei principi contabili richiamati saranno oggetto nel 2015 di approfondimenti da parte della stessa Consob nell'ambito dell'attività di vigilanza sull'informativa resa dalle società al mercato.

[Torna su](#)

ESMA

- **[Documento ESMA/2014/1293 – Orientamenti relativi all'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria](#)**

In data 28 ottobre 2014 l'ESMA ha pubblicato il documento 2014/1293, rivolto a tutte le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea che si occupano dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria ai sensi della direttiva sulla trasparenza, con lo scopo di garantire che l'informativa finanziaria contenuta nei documenti armonizzati forniti dagli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato rispetti gli obblighi derivanti dalla medesima direttiva. Alla luce degli obiettivi sottesi alla direttiva sulla trasparenza, che mira ad assicurare che l'attività finalizzata all'attuazione delle norme risponda a criteri di efficacia e di uniformità, e delle disposizioni in base a cui le autorità competenti devono avere il potere di esaminare l'informativa finanziaria pubblicata ai sensi della direttiva sulla trasparenza per verifica che sia redatta in conformità al quadro legale di riferimento, l'ESMA ritiene che gli orientamenti pubblicati assolvano a tale funzione e, in ultimo, al fine di rafforzare la fiducia degli investitori nei mercati finanziari (come disposto dal considerando 16 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali) ed evitare l'arbitraggio regolamentare.

Gli orientamenti, che sono *principles-based*, stabiliscono le caratteristiche che dovrebbero avere le autorità di vigilanza, descrivono le tecniche di selezione che dovrebbero essere applicate, come pure altri aspetti della metodologia sottesa all'attività finalizzata all'attuazione delle norme, descrivono i tipi di azioni che dovrebbero essere utilizzati dalle autorità di vigilanza nell'ambito dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme e spiegano in che modo le attività finalizzate all'attuazione delle norme sono coordinate in seno all'ESMA.

Ai fini degli orientamenti in oggetto, per "attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria" si intende l'esame della conformità dell'informativa finanziaria al quadro legale di riferimento della stessa, l'adozione di opportuni provvedimenti in caso di violazioni accertate nel corso del processo volto ad assicurare l'attuazione delle norme, in conformità alle disposizioni applicabili ai sensi della direttiva sulla trasparenza, e l'assunzione di altri opportuni provvedimenti al fine di assicurare l'attuazione delle norme.

Tra gli orientamenti (in totale in numero di 18), l'Orientamento n. 7 prevede che, ogni volta che ad esito delle procedure di controllo svolte dall'autorità di vigilanza sia individuata un'inesattezza rilevante, la stessa

autorità di vigilanza debba attuare tempestivamente almeno uno dei provvedimenti seguenti:

- a) imporre la rielaborazione del bilancio,
- b) imporre la pubblicazione di una nota correttiva, o
- c) imporre una correzione nei futuri bilanci con la rielaborazione dei dati comparativi, se del caso.

Nel caso in cui venga intenzionalmente omessa la correzione di uno scostamento non rilevante rispetto al quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria al fine di ottenere una particolare presentazione della posizione finanziaria dell'emittente, della sua performance finanziaria o dei suoi flussi di cassa, l'autorità di vigilanza dovrebbe attuare opportuni provvedimenti come se si trattasse di uno scostamento rilevante. Nel determinare la rilevanza (Orientamento n. 8), occorre che la valutazione sia effettuata in conformità al quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria utilizzato per l'elaborazione dell'informativa stessa alla data della sua presentazione (in base agli IFRS, le omissioni o inesattezze riguardanti le varie voci sono rilevanti se possono influenzare, singolarmente o collettivamente, le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio; la rilevanza dipende dall'entità e dalla natura dell'omissione o inesattezza, giudicate nelle circostanze specifiche: il fattore determinante può essere l'entità o la natura della voce, o una combinazione delle due). Nel decidere quale tipo di provvedimento attuare, le autorità di vigilanza devono tenere presente che l'obiettivo finale è assicurare che agli investitori siano fornite le migliori informazioni possibili e tenere conto di vari fattori quali: la collocazione temporale della decisione (più o meno a ridosso della data di pubblicazione del bilancio), la natura della decisione e le circostanze del caso (se il mercato dispone di informazioni sufficienti all'epoca dell'adozione della decisione; se la decisione si riferisce solo alle modalità di presentazione delle informazioni nel bilancio piuttosto che alla sostanza delle informazioni). La motivazione della scelta della pubblicazione nei bilanci futuri dovrebbe essere indicata chiaramente nella decisione.

Quale autorità competente cui sono rivolti gli orientamenti in oggetto, la Consob ha provveduto a notificare all'ESMA la conformità agli stessi.

- **[Documento ESMA/2014/1309 – Public Statement: European common enforcement priorities for 2014 financial statements](#)**

In data 28 ottobre 2014 l'ESMA ha pubblicato il Public Statement "*European common enforcement priorities for 2014 financial statements*" al fine di promuovere un'applicazione omogenea dei principi contabili internazionali IFRS – come indicato nelle linee guida "*Guidelines: Enforcement of financial information*" pubblicate nella stessa data e con entrata in vigore dal 29 dicembre 2014 - per assicurare la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari.

In particolare, l'ESMA ha individuato i *topics* che ritiene particolarmente significativi per i bilanci delle società quotate nell'Unione Europea e raccomanda a tali società, e ai loro revisori, di considerare con particolare attenzione tali tematiche in sede di, rispettivamente, predisposizione e revisione dei bilanci redatti in conformità agli IFRS per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Le tematiche individuate si riferiscono a specifici aspetti connessi all'applicazione degli IFRS in relazione a:

- preparazione e presentazione dei bilanci consolidati e relativa *disclosure*;
- informativa finanziaria delle entità che hanno "*joint arrangement*" e relativa *disclosure*;
- rilevazione e misurazione delle attività fiscali anticipate.

In sintesi, l'ESMA evidenzia la necessità di garantire la qualità dell'informativa finanziaria con particolare riferimento a tali tematiche che introducono significative modifiche nelle politiche contabili a seguito dell'adozione di nuovi principi e tenuto conto del particolare contesto economico caratterizzato da ridotta crescita.

Preparazione e presentazione dei bilanci consolidati e relativa disclosure

In relazione ai principi IFRS 10, 11 e 12 applicabili in via obbligatoria per la prima volta dagli emittenti europei nella redazione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio 2014, l'ESMA sottolinea la necessità che gli stessi diano adeguata informativa in merito all'applicazione del principio del "controllo" in accordo con quanto previsto dal paragrafo 7(a) dell'IFRS 12 e, in particolare, nel caso di situazioni complesse. Con riferimento all'informativa relativa ai "*non-controlling interests (NCIs)*", secondo il paragrafo 10 dell'IFRS 12, l'ESMA richiede che un'adeguata informativa sia fornita ed incoraggia gli

emittenti affinché indichino a quali segmenti di business i significativi NCI sono stati allocati. E' inoltre evidenziata l'importanza della valutazione della significatività – “*materiality assessment*” – nella identificazione delle *subsidiaries* che hanno NCI significative ai fini dell'informativa richiesta dai paragrafi 12 e B10 dell'IFRS 12. In ordine, poi, agli obiettivi di informativa definiti nel paragrafo 10(a)(ii) dell'IFRS 12, l'ESMA si attende che gli emittenti valutino attentamente quale informativa finanziaria fornire nel proprio bilancio in relazione a tali *subsidiaries*. L'ESMA richiama infine l'attenzione degli emittenti ai specifici requisiti di *disclosure* riguardo la natura e le modifiche dei rischi associati/derivanti da partecipazioni in “structured entities” consolidate o non consolidate.

Informativa finanziaria delle entità su “joint arrangement” e relativa disclosure

I paragrafi da 14 a 19 dell'IFRS 11 forniscono criteri in merito alla classificazione di un “joint arrangement” quale “joint operation” o “joint venture” sulla base dei diritti e degli obblighi delle parti; tali criteri considerano la struttura e la forma legale del *joint arrangement*, i termini e le condizioni contrattuali e, ove rilevanti, altri fatti e circostanze. A tale riguardo, l'ESMA ricorda agli emittenti che la valutazione degli altri fatti e circostanze ai fini della classificazione deve considerare se da essi, o in relazione ad essi, si determinino sostanziali diritti ed obbligazioni sulle attività/passività connesse al *joint arrangement* o del veicolo separato attraverso cui il *joint arrangement* viene gestito.

L'ESMA si attende che gli emittenti forniscano l'informativa richiesta dal paragrafo 7 dell'IFRS 12 riguardo le valutazioni e assunzioni utilizzate nella classificazione del *joint arrangement*, in particolare nel caso in cui lo stesso sia strutturato e gestito attraverso un veicolo separato. Evidenziato quanto richiesto dal paragrafo 20 del principio, con specifico riferimento all'informativa richiesta per ciascuna significativa *joint venture*, l'ESMA raccomanda agli emittenti che, ai fini della determinazione circa la significatività della *joint venture*, siano considerati dati quantitativi ma anche informazioni di carattere qualitativo. Gli emittenti devono valutare quale informativa e quali dati di bilancio della *joint venture*, oltre quanto specificamente richiesto dai paragrafi B12 – B13 dell'IFRS 11, consentono di adempiere ai requisiti di *disclosure* definiti dal principio.

Con riferimento alla prima applicazione dei principi IFRS 10 e IFRS 11, l'ESMA evidenzia la necessità di una dettagliata descrizione dei fattori considerati dagli emittenti nella ridefinizione, alla luce dei principi, dei rapporti con le partecipate, delle valutazioni e delle assunzioni fatte e dell'impatto delle modifiche in accordo con quanto previsto dal paragrafo 28 dello IAS 8. Gli effetti della modifica della politica contabile devono inoltre essere forniti dalle entità che utilizzavano il consolidamento proporzionale per società a controllo congiunto e che classificano ora le stesse come *joint venture* rilevandole con l'*equity method*. In relazione all'eccezione all'obbligo di consolidamento delle controllate prevista dall'IFRS 10 per le “*investment entities*”, l'ESMA si attende che gli emittenti forniscano la *disclosure* richiesta dai paragrafi 9A – 9B dell'IFRS 12 relativamente alle valutazioni e assunzioni significative adottate al fine di determinare se rientrino nella fattispecie di *investment entity* prevista dall'IFRS 10 in modo specifico e adeguato.

L'ESMA raccomanda infine un utilizzo corretto e coerente, rispetto alle specifiche circostanze dell'emittente, della *guidance* (paragrafi B2 – B6 dell'IFRS 12) relativa all'aggregazione delle *disclosure* relative a controllate, *joint venture*, *joint operation*, collegate e entità strutturate non consolidate affinché l'informativa fornita non preveda inutili dettagli non significativi o contenga aggregazioni di dati con differenti caratteristiche.

Rilevazione e misurazione delle attività fiscali anticipate

Alla luce dell'attuale contesto economico caratterizzato dagli effetti della crisi finanziaria cui ha fatto e fa seguito un lungo periodo di ridotta crescita economica, l'ESMA ritiene che particolare attenzione debba essere posta dagli emittenti nella rilevazione di attività fiscali anticipate da perdite fiscali, nella valutazione circa l'esistenza di futuri redditi imponibili e nella informativa resa in merito alle significative valutazioni ed assunzioni fatte nel caso di rilevazione. A tale riguardo viene sottolineato il paragrafo 35 dello IAS 12 che espressamente stabilisce che l'esistenza di perdite fiscali pregresse costituisce un indicatore significativo (“*strong evidence*”) del fatto che futuri redditi imponibili potrebbero non essere disponibili; pertanto nel caso di un'entità con una storia di perdite recenti richiede che la rilevazione di attività fiscali anticipate sia condizionata all'esistenza di altre evidenze convincenti. L'ESMA si attende pertanto che gli emittenti considerino con molta attenzione i criteri definiti nel successivo paragrafo 36 del principio per la valutazione della probabilità che un reddito imponibile a fronte del quale le perdite fiscali possano essere utilizzate sarà disponibile. Il valore contabile dell'attività fiscale anticipata rilevata dovrà essere rivisto con riferimento a ciascuna data di bilancio in accordo con il paragrafo 56 del principio. Richiamata la richiesta di *disclosure* di cui al paragrafo 82 dello IAS 12, l'ESMA evidenzia che gli emittenti devono fornire adeguata informativa in merito alle specifiche significative assunzioni poste a base dei propri *business plan*, al periodo considerato per la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate iscritte, agli

elementi considerati al riguardo, all'ammontare di perdite fiscali in relazione alle quali sono state iscritte imposte anticipate rispetto all'ammontare totale di perdite fiscali disponibili per l'entità. Infine, l'ESMA evidenzia la necessità di *disclosure* relativamente alla politica contabile seguita dagli emittenti con riferimento alle "*uncertain tax positions*" significative in conformità ai paragrafi 117 e 122 dello IAS 1.

L'ESMA precisa poi che continueranno ad essere oggetto di valutazione le *issues* significative evidenziate e descritte nelle *European common enforcement priorities* pubblicate negli anni precedenti (inclusi i *requirements* relativi a: *impairment* di attività non finanziarie, misurazione del *fair value* e informativa sul rischio degli strumenti finanziari. Si rinvia al riguardo al TechUpdate n. 1/anno 2014).

Inoltre, il documento evidenzia come le seguenti tematiche, pur non esplicitamente considerate quali *enforcement priorities*, debbano essere considerate nella preparazione dei bilanci 2014:

Considerazioni specifiche per il settore bancario

Considerate le specifiche circostanze connesse ai cambiamenti nella regolamentazione e supervisione del sistema bancario europeo e, in particolare, del "Comprehensive Assessment" e dell'"Asset Quality review" condotto dalla Banca centrale Europea, l'ESMA si attende che nei bilanci 2014 delle banche che vi siano state assoggettate sia fornita un'adeguata informativa, in linea con i *requirements* IFRS, circa i relativi impatti significativi sugli stessi bilanci (ad esempio: una modifica delle stime, una correzione di un errore o una modifica nelle modalità e procedure di valutazione, monitoraggio e gestione del rischio degli strumenti finanziari). Ugualmente le banche dovrebbero fornire sufficienti informazioni su eventuali effetti sul patrimonio di vigilanza; un riferimento alle informazioni pubblicate nell'ambito del "Comprehensive Assessment" potrebbe inoltre essere incluso nei bilanci 2014.

L'ESMA ricorda anche, affinché ne sia tenuto conto nella redazione dei bilanci 2014, le raccomandazioni volte al miglioramento dell'informativa nelle aree chiave del bilancio delle banche riguardanti, tra le altre, le misurazioni del *fair value*, il rischio di liquidità e finanziamento e la gestione del rischio di credito (contenute nel documento ESMA 2013/1664 "*Review of Accounting Practices – Comparability of IFRS Financial Statements of Financial Institutions in Europe*" per il quale si rinvia al TechUpdate n. 1/anno 2104). Infine, dal momento che l'ESMA si attende l'emissione da parte degli istituti di credito di strumenti finanziari complessi (al fine di averne un impatto positivo sul patrimonio di vigilanza), è incoraggiata l'inclusione nei bilanci 2014 dell'informativa con riferimento alle valutazioni poste in essere in merito alla classificazione di tali strumenti quali strumenti di capitale o come passività finanziarie e alla relativa classificazione delle connesse componenti economiche (dividendi o interessi).

Informativa nei bilanci redatti in conformità agli IFRS

Obiettivo dell'ESMA è rimarcare la necessità di un miglioramento della qualità della disclosure fornita nei bilanci risultando spesso la stessa non sufficientemente specifica e dettagliata, priva di coerenza tra informazioni quantitative e parte descrittiva, in alcuni casi relativa a transazioni non significative per l'emittente o ad ammontari non rilevanti e, conseguentemente, non utile alla effettiva comprensione della posizione e performance finanziaria. Tale raccomandazione è posta anche alla luce dei rilevanti *requirements* di informativa presenti nei principi contabili internazionali che trovano la prima applicazione nei bilanci 2014 (IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 e gli *amended* IAS 27 e IAS 28: il c.d. "*consolidation package*")

[Torna su](#)

BANCA D'ITALIA

- [Roneata Banca d'Italia n. 1034598/14 del 20 ottobre 2014](#)

Con tale comunicazione Banca d'Italia fornisce talune precisazioni in merito alle corrette modalità di rilevazione delle segnalazioni di vigilanza e del bilancio.

In primo luogo, viene precisato che il 19° aggiornamento della Circolare n. 115 del 7 agosto 1990

“Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata” ha rivisto l’intero impianto delle segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate, per tenere conto del “Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione del 16 aprile 2014”, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013. Nella nota tecnica allegata alla comunicazione sono elencate:

- le voci da segnalare con segno “positivo”
- le voci che possono assumere anche segno “negativo”
- le voci da segnalare con segno “negativo”.

Inoltre viene precisato il contenuto di alcune specifiche voci delle segnalazioni: in particolare, relativamente alle modalità di valorizzazione delle informazioni riferite ai “saldi di apertura” si fa presente che, coerentemente con il criterio di carattere generale previsto dall’art. 2, comma 2 del sopracitato Regolamento (secondo cui “Le informazioni trasmesse [...] in riferimento a un determinato periodo sono comunicate cumulativamente dal primo giorno dell’anno contabile alla data di riferimento”), nella voce 23360 “Svalutazioni per attività finanziarie: dati riferiti al saldo di apertura (t-1)” va indicato lo stock delle svalutazioni risultanti all’inizio dell’anno contabile. Tali chiarimenti verranno aggiunti alla sopra citata Circolare n. 115.

Vengono date ulteriori precisazioni circa le modalità di rilevazione di alcuni contratti derivati finanziari:

- i contratti derivati finanziari di natura opzionale (i.e. *certificates*) che alla data di scadenza e/o di esercizio prevedono la restituzione integrale delle somme pagate (ricevute) alla (dalla) controparte, indipendentemente dall’andamento dei parametri finanziari prefissati nei contratti derivati stessi, devono essere trattati come uno strumento finanziario strutturato, nel quale lo strumento finanziario “ospite” è rappresentato dal finanziamento (debito) verso la controparte;
- i contratti derivati finanziari di natura opzionale che prevedono, indipendentemente dall’andamento dei parametri finanziari prefissati nei contratti derivati stessi, per una quota delle somme pagate (ricevute) alla (dalla) controparte il rimborso e per la restante quota nessuna restituzione vanno trattati per la quota oggetto di restituzione come finanziamenti (debiti) e per la rimanente quota da non restituire come uno strumento derivato.

Qualora i contratti derivati in esame abbiano una durata superiore a 1 anno e le somme da segnalare come finanziamenti o debiti siano infruttifere, la rilevazione iniziale di queste ultime va effettuata al relativo *fair value*. Infine, gli strumenti finanziari “finanziamento/debito” e “derivato” possono essere classificati nella categoria “*Fair value through profit or loss*”, qualora soddisfino i requisiti previsti dallo IAS 39 paragrafo 9.

Coerenti criteri segnaletici vanno applicati nelle segnalazioni statistiche di vigilanza, rispettando anche le regole segnaletiche previste per i derivati incorporati.

- **Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” – 7° aggiornamento**

E’ stato pubblicato in data 18 novembre 2014 il 7° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, che contiene le modifiche resesi necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (di seguito, “CRD IV”) relativamente alle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari, tenuto conto degli indirizzi e dei criteri concordati in sede internazionale.

La disciplina dell’Unione Europea ricomprende espressamente le politiche e le prassi di remunerazione e incentivazione nell’ambito degli assetti organizzativi e di governo societario delle banche e dell’attività di controllo da parte delle autorità di vigilanza. La CRD IV reca principi e criteri specifici a cui le banche devono attenersi al fine di:

- garantire la corretta elaborazione e attuazione dei sistemi di remunerazione;
- gestire efficacemente i possibili conflitti di interesse;
- assicurare che il sistema di remunerazione tenga opportunamente conto dei rischi, attuali e

prospettici, del grado di patrimonializzazione e dei livelli di liquidità di ciascun intermediario; accrescere il grado di trasparenza verso il mercato;

- rafforzare l'azione di controllo da parte delle autorità di vigilanza.

L'obiettivo comunitario è pervenire – nell'interesse di tutti gli *stakeholder* – a sistemi di remunerazione, in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la banca e il sistema finanziario nel suo complesso.

Le nuove disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, che confluiscono nella parte prima, titolo IV, capitolo 2, della Circolare n. 285, sono funzionali a:

- i) coordinare le disposizioni sui sistemi di remunerazione e incentivazione con altri provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia, quali la disciplina in materia di controlli interni e quella in materia di organizzazione e governo societario delle banche;
- ii) raccordare le suddette disposizioni con regolamenti europei, direttamente applicabili, recanti regole in materia di remunerazione, tra cui quelle sull'identificazione del personale più rilevante e sugli obblighi di trasparenza verso il pubblico;
- iii) fornire precisazioni e chiarimenti sulle modalità di applicazione delle norme, con particolare riguardo al principio di proporzionalità, alla remunerazione di particolari figure aziendali, ai compensi pattuiti in caso di conclusione del rapporto di lavoro o cessazione dalla carica;
- iv) incorporare le regole sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione delle reti distributive esterne (agenti in attività finanziaria, agenti di assicurazione e promotori finanziari), in linea con i chiarimenti forniti in esito alla consultazione pubblica sulle modifiche al regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob emanate con il provvedimento del 25 luglio 2012.

Viene fornita, nel seguito, una sintesi del contenuto delle disposizioni, suddiviso per argomento.

Principi e criteri generali: viene sottolineato, tra l'altro, il fatto che i sistemi retributivi non devono essere in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della banca, coerentemente con quanto definito nell'ambito delle disposizioni sul processo di controllo prudenziale. In particolare, le forme di retribuzione incentivante, basate su strumenti finanziari o collegate alla *performance* aziendale, devono essere coerenti con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio e con le politiche di governo e di gestione dei rischi; esse devono tenere inoltre conto del capitale e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese ed essere strutturate in modo da evitare il prodursi di incentivi in conflitto con l'interesse della società in un'ottica di lungo periodo. I sistemi di remunerazione e incentivazione del personale sono inoltre disegnati in modo tale da favorire il rispetto del complesso delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alle banche e ai gruppi bancari. Essi, soprattutto quando riferiti agli addetti alle reti interne ed esterne di cui le banche si avvalgono, non possono basarsi solo su obiettivi commerciali, ma devono essere ispirati a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi legali e reputazionali, tutela e fidelizzazione della clientela, rispetto delle disposizioni di auto-disciplina eventualmente applicabili.

Identificazione del "personale più rilevante": nell'identificazione del personale più rilevante, le banche sono tenute ad applicare il Regolamento delegato (UE) del 4 marzo 2014, n. 604. L'identificazione del personale più rilevante è svolta da tutte le banche. Nel caso di gruppi, la società capogruppo applica il citato Regolamento per identificare il personale più rilevante per il gruppo avendo riguardo a tutte le società del gruppo, siano esse assoggettate o no alla disciplina prudenziale su base individuale. Gli esiti del processo di identificazione del personale più rilevante sono opportunamente motivati e formalizzati.

Criterio di proporzionalità: le banche definiscono politiche di remunerazione e incentivazione, tenendo conto delle caratteristiche e dimensioni nonché della rischiosità e della complessità dell'attività svolta, anche con riguardo all'eventuale gruppo di appartenenza. Le disposizioni prevedono quindi la classificazione in differenti categorie, al fine di graduare l'applicazione delle norme tra banche, coerentemente con la dimensione di ciascuna e in modo da garantire la complessiva uniformità delle regole riferibili a soggetti inclusi in una medesima categoria. Viene specificato che le scelte che le banche operano avvalendosi del principio di proporzionalità sono opportunamente motivate e formalizzate nell'ambito della politica di remunerazione sottoposta all'assemblea dei soci.

Applicazione ai gruppi bancari: la società capogruppo elabora il documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione dell'intero gruppo bancario, ne assicura la complessiva coerenza, fornisce gli indirizzi necessari alla sua attuazione e ne verifica la corretta applicazione; le singole banche del gruppo, se non quotate, possono non redigere un proprio separato documento. Le politiche di remunerazione e incentivazione del gruppo tengono opportunamente conto delle caratteristiche di ciascuna società; le singole società del gruppo restano in ogni caso responsabili del rispetto della normativa a esse direttamente applicabile e della corretta attuazione degli indirizzi forniti dalla società capogruppo.

Ruolo e responsabilità dell'assemblea e degli organi aziendali: vengono precisati il ruolo e i compiti dell'assemblea, dell'organo con funzione di supervisione strategica e del comitato per le remunerazioni, nonché delle funzioni aziendali di controllo.

Struttura dei sistemi di remunerazione e incentivazione: viene indicato che l'intera remunerazione è divisa tra la componente fissa e quella variabile e che tra queste due componenti vi è una rigorosa distinzione. Il rapporto tra la componente fissa e quella variabile deve essere opportunamente bilanciato, puntualmente determinato e attentamente valutato in relazione alle caratteristiche della banca e delle diverse categorie di personale, in specie di quello rientrante tra il personale più rilevante. Vengono definiti i limiti al rapporto tra componente variabile e componente fissa. Vengono precisati la struttura e i criteri della componente variabile, nonché i meccanismi di correzione ex-post idonei, tra l'altro, a riflettere i livelli di performance al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti ed i comportamenti individuali. Vengono infine specificati quali tipi di remunerazione sono da ritenersi di natura variabile.

Compensi dei consiglieri non esecutivi, dei componenti dell'organo con funzione di controllo e dei componenti delle funzioni aziendali di controllo: in particolare, sono precisate le forme di remunerazione di norma da evitare per tali figure e i limiti al rapporto tra componente variabile e fissa da rispettare.

E' altresì prevista una sezione dedicata alla politica di remunerazione per particolari categorie.

Infine una specifica sezione è dedicata agli obblighi di informativa al pubblico, a Banca d'Italia e all'Assemblea.

Con l'entrata in vigore delle suddette disposizioni, il Provvedimento del 30 marzo 2011 (Disposizioni di vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari) è abrogato. Le banche si adeguano a tali disposizioni nei tempi e secondo le modalità stabiliti nella sezione VII del capitolo 2, Titolo IV, Parte prima della circolare 285. Sino al pieno adeguamento a tutte le nuove previsioni, le banche rispettano quanto stabilito ai sensi del citato Provvedimento del 30

marzo 2011.

- **Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” – 3° aggiornamento**

E' stato pubblicato in data 22 dicembre 2014 il terzo aggiornamento della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”.

Le disposizioni incluse nella suddetta Circolare si applicano alle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) - e agli enti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. La Circolare disciplina gli schemi del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e rendiconto finanziario), la nota integrativa nonché la relazione sulla gestione.

Con il terzo aggiornamento della Circolare sono recepite le novità in materia di *disclosure* introdotte dal principio contabile internazionale IFRS 12 “*Disclosure of Interests in Other Entities*” e viene modificata, per i soli intermediari bancari, l’informativa sull’adeguatezza patrimoniale per tenere conto delle novità introdotte dal regolamento CRR e dalla direttiva CRD IV.

Con riferimento all’IFRS 12 le principali innovazioni introdotte riguardano l’informativa su:

- “valutazioni e assunzioni significative” adottate per stabilire se vi sia una situazione di controllo esclusivo, controllo congiunto o di influenza notevole su un'altra entità;
- composizione del gruppo;
- controllate con interessenze significative dei terzi;
- restrizioni significative nella possibilità di utilizzare le attività o liquidare le passività delle società controllate;
- natura e rischi connessi con entità strutturate (ad esempio, società veicolo) consolidate;
- conseguenze di cambiamenti nelle interessenze verso società controllate che possono comportare o meno la perdita del controllo;
- società controllate congiuntamente o sottoposte a influenza notevole significative per l’intermediario che redige il bilancio;
- natura e estensione degli interessi in entità strutturate non consolidate e sui connessi rischi.

Viene anche chiesto il dettaglio, per fasce di scaduto, dei crediti *performing* oggetto di modifiche contrattuali concesse in autonomia dagli intermediari bancari e finanziari a clienti in difficoltà finanziaria e introdotte talune ulteriori richieste informative sul rischio di liquidità e sul *fair value* degli strumenti finanziari derivati.

Gli aggiornamenti introdotti decorrono dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2014.

- **Modifiche al Provvedimento “Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM”**

In data 22 dicembre 2014 Banca d’Italia ha emanato le “Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM”, che sostituiscono, con modifiche, le istruzioni allegate al Regolamento del 14 febbraio 2006 “Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM)” - ridenominato dal Regolamento del 13 marzo 2012 “Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM” - come modificate dai regolamenti del 13 marzo 2012 e del 21 gennaio 2014.

Con tali Istruzioni, anche per gli intermediari finanziari vengono recepite le novità in materia di *disclosure* introdotte dal principio contabile internazionale IFRS 12 “*Disclosure of Interests in Other Entities*”.

Le Istruzioni si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2014, ad eccezione delle informazioni sulle esposizioni *in bonis* oggetto di rinegoziazione concesse da singoli intermediari finanziari a clienti in difficoltà finanziaria – da fornire in nota integrativa, Parte D “Altre informazioni”, Sezione 3.1. “Rischio di credito” in calce alla Tabella 2.1 “Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi e netti” – che decorrono dal bilancio riferito all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015.

[Torna su](#)

IVASS

- **Provvedimento n. 22 del 21 ottobre 2014 – Modifiche ed integrazioni al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche**

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa alle modifiche del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 concernente le linee guida in materia di investimenti di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui agli art. 38 comma 2, 39 comma 3, 40 comma 3, 42 comma 3 e 191 comma 1 lett. d) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Il Provvedimento n. 22 del 21 ottobre 2014, che contiene tali modifiche, è stato pubblicato dall'IVASS in data 22 ottobre 2014; in coerenza con quanto disposto dal D.L. “Competitività”, convertito con modifiche nella Legge n. 116 dell'11 agosto scorso, amplia le tipologie di investimenti delle imprese assicurative destinabili a copertura delle riserve tecniche includendovi il finanziamento diretto agli operatori, purché diversi da microimprese e persone fisiche e fermo restando l'obiettivo di tutelare la stabilità delle imprese e assicurare una loro sana e prudente gestione.

In considerazione della specifica natura delle imprese assicurative e del carattere di novità che l'attività di finanziamento diretto agli operatori comporta per esse, l'IVASS su cui ricade il compito di autorizzare gli investimenti ha previsto una disciplina precisa per la loro concessione. In sintesi, il Provvedimento prevede per la concessione dei finanziamenti che l'impresa rediga un piano di attività, da includere nella politica degli investimenti e da sottoporre all'approvazione dell'organo amministrativo. Nel seguito vengono sintetizzati i contenuti minimi del piano, più ampiamente trattati nell'art. 8 bis del Regolamento ISVAP n. 36/2011; il piano deve contenere:

- la descrizione delle modalità di attuazione dell'attività di finanziamento;
- la descrizione della struttura organizzativa e gestionale realizzata all'interno dell'impresa di assicurazione per l'avvio ed il monitoraggio nel tempo dell'attività di finanziamento e delle relative esposizioni, ivi inclusa la struttura informativa a supporto della gestione dei dati ed informazioni sull'attività;
- i criteri per la selezione dei prenditori dei finanziamenti diretti, per la concessione e gestione dei finanziamenti diretti nonché le modalità e la periodicità della revisione di tali criteri. Nello specifico i criteri dovrebbero riguardare: il merito creditizio dei prenditori di fondi, i settori di attività e le aree geografiche in cui operano, la durata e la finalità dei finanziamenti, la previsione di eventuali garanzie e clausole contrattuali a supporto della recuperabilità degli importi oggetto di finanziamento. Qualora l'impresa si avvalga dell'ausilio di una banca o di un intermediario finanziario, i criteri di selezione devono essere formalizzati nel contratto che regola i rapporti tra l'impresa e la banca o intermediario finanziario;

- la definizione dei limiti massimi per importi per l'attività di investimento in finanziamento, nonché i limiti di concentrazione per singolo emittente e per gruppo di prenditori di fondi. I limiti per l'attività di investimento in finanziamenti devono tenere conto anche del livello di copertura del margine di solvibilità e delle misurazioni dell'assorbimento di capitale.

Prima di procedere con l'approvazione da parte dell'organo amministrativo, il piano deve essere inviato in IVASS per ottenerne l'autorizzazione; l'IVASS ne valuta la coerenza complessiva con la strategia degli investimenti dell'impresa, con il livello di patrimonializzazione della stessa nonché con il sistema di gestione dei rischi. L'IVASS può chiedere all'impresa di modificare il piano, imponendo condizioni o limiti quantitativi più stringenti all'attività di finanziamento, oppure inibendo l'utilizzo di tali strumenti per la copertura delle riserve tecniche. L'IVASS valuta che l'attuazione del piano rispetti nel continuo le condizioni poc'anzi descritte.

Il provvedimento in oggetto indica infine specifici limiti all'ammissibilità dei suddetti investimenti ai fini della copertura delle riserve tecniche; al riguardo si segnalano in linea generale 2 elementi:

- l'applicazione di un limite quantitativo di derivazione comunitaria pari al 5% delle riserve tecniche, innalzabile ad 8% su autorizzazione;
- l'inammissibilità a copertura delle riserve tecniche dell'investimento in finanziamenti deteriorati o erogati a favore di soggetti legati da legami di controllo o partecipazione all'impresa di assicurazione.

E' previsto che le imprese di assicurazione e di riassicurazione si adeguino alle disposizioni di cui al Provvedimento con riferimento alle comunicazioni degli attivi a copertura delle riserve tecniche relative al quarto trimestre 2014.

- **Regolamento n. 6 del 2 dicembre 2014 – Disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi in attuazione dell'art. 22, comma 9, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221**

Il Regolamento n. 6 del 2 dicembre 2014 dà attuazione all'art. 22, comma 9, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. "Sviluppo-bis"), che assegna all'IVASS il compito di definire con apposito regolamento "gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento degli intermediari, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme di e-learning."

L'intervento regolamentare:

- ha il fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi;
- tiene in considerazione la crescente diffusione dei rapporti assicurativi da gestire in via telematica;
- riunifica e armonizza la disciplina esistente in materia.

In coerenza con i suddetti obiettivi, il Regolamento introduce una serie di previsioni innovative, riunifica e coordina le disposizioni contenute nei Regolamenti ISVAP n. 5/2006 e n. 34/2010 in tema di formazione e aggiornamento, promuove l'armonizzazione e razionalizzazione degli adempimenti formativi previsti per i diversi soggetti operanti nel mercato dell'intermediazione assicurativa, creditizia e finanziaria.

Rispetto al quadro normativo preesistente, il Regolamento individua un *trade-off* tra contenuti maggiormente prescrittivi a presidio della rigorosità ed effettività del percorso formativo, conservazione di opportuni spazi di autonomia per i vigilati, nuove forme di flessibilità organizzativa in ottica di contenimento dei costi e adattamento alle diverse realtà intermediazioni presenti nel mercato.

Il regolamento si compone di venti articoli suddivisi in sette capi, di cui si riassumono i principali contenuti.

Il Capo I contiene le disposizioni di carattere generale, comprendenti il richiamo alle norme poste a fondamento del potere regolamentare esercitato (articolo 1), la definizione delle espressioni usate nel

testo (articolo 2), l'oggetto e le finalità perseguite (articolo 3).

Il Capo II all'art. 4 indica i destinatari degli obblighi di formazione e di aggiornamento. L'art. 5 individua i soggetti che erogano la formazione e l'aggiornamento. Gli artt. 6 e 7 definiscono i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale. In particolare, rispetto alla disciplina dettata dal precedente Regolamento ISVAP n. 5/2006 è introdotta una maggiore flessibilità negli obblighi di aggiornamento, previsti su base biennale anziché annuale. L'obbligo di aggiornamento è riferito all'anno solare, al fine di allineare le diverse scadenze, con semplificazione dell'attività di programmazione dei corsi. Sono puntualmente disciplinate le cause di sospensione e le condizioni per la ripresa dell'attività. L'art. 8 fissa le modalità di accertamento delle competenze acquisite, stabilendo i contenuti e le regole di svolgimento del test di verifica, che deve essere effettuato in aula per la formazione iniziale.

Il Capo III all'art. 9 individua le modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all'aula, prevedendo la piena equiparazione e l'integrale intercambiabilità dei corsi a distanza rispetto ai corsi in aula. L'art. 10 disciplina le caratteristiche tecniche della videoconferenza e del *webinar*. Gli artt. 11 e 12 stabiliscono in dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali *dell'e-learning*, ispirate a criteri di tracciabilità, interattività, multimedialità ed effettività della fruizione.

Il Capo IV all'art. 13 fissa i contenuti dell'obbligo di formazione e di aggiornamento, stabilendo che detti obblighi devono essere finalizzati al conseguimento delle competenze e capacità necessarie a fornire consulenze specializzate, a valutare l'adeguatezza dei prodotti in relazione alle esigenze del consumatore e alla comparazione dell'offerta esistente di altri prodotti analoghi, nonché ad assistere il consumatore nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale.

Il Capo V all'art. 14 fissa i requisiti dei soggetti formatori. Si stabilisce che le imprese e gli intermediari possono impartire direttamente la formazione iniziale e l'aggiornamento, ovvero affidarle in *outsourcing*.

Il Capo VI introduce modifiche e abrogazioni a precedenti atti regolamentari.

Il Capo VII contiene le disposizioni transitorie e finali. L'art. 18, considerati gli adempimenti imposti dalla nuova regolamentazione, disciplina il regime transitorio sia per la formazione che per l'aggiornamento, riconoscendo validità fino al 30 giugno 2015 alle attività formative e di aggiornamento svolte e completate ai sensi del regolamento ISVAP n. 5/2006. La disciplina transitoria ha l'obiettivo di pervenire ad un passaggio graduale al nuovo set di regole, con un periodo di transizione idoneo a consentire i necessari adattamenti organizzativi e di pianificazione dell'attività e a dare spazio al completamento dei percorsi formativi già avviati nel 2014 o già organizzati secondo le vecchie regole. L'art. 19 regola la pubblicazione, l'art. 20 fissa la data di entrata in vigore al 1 gennaio 2015.

- **[Regolamento n. 7 del 2 dicembre 2014 – Individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi dell'IVASS, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#)**

Il Regolamento è stato emanato al fine di adeguare le disposizioni attuative degli artt. 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, determinando i termini di conclusione e le unità organizzative responsabili dei procedimenti di competenza dell'IVASS.

Il Regolamento contiene, in allegato, l'elenco dei procedimenti e delle fasi procedurali relativi alla vigilanza (Allegato 1), ai contratti (Allegato 2) e all'amministrazione interna (Allegato 3).

Per ciascuno dei procedimenti o fasi indicati nei citati allegati sono individuati:

- l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
- la norma di riferimento, e
- il relativo termine per la conclusione.
In particolare:
 - gli articoli 3 e 4 contengono disposizioni specifiche sulla presentazione e sui termini delle istanze con riferimento ai procedimenti ad iniziativa di parte e ai procedimenti d'ufficio;
 - gli articoli 5 e 6 trattano i temi riguardanti le modalità di avvio e di partecipazione ai procedimenti;
 - l'articolo 7 contiene le prescrizioni con riferimento alla sospensione e interruzione dei termini;

- l'articolo 8 disciplina le modalità di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché i termini entro i quali presentare eventuali osservazioni e documenti addizionali.

- **Modifiche al Regolamento n. 7 del 13 luglio 2007 concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali**

Le modifiche al Regolamento n. 7 del 13 luglio 2007 - concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al titolo VIII (Bilancio e scritture contabile), Capo I (Disposizioni generali sul bilancio), Capo II (Bilancio di esercizio), Capo III (Bilancio consolidato) e Capo V (Revisione contabile) del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private -, adottate con Provvedimento del 27 gennaio 2015, recepiscono alcune previsioni contenute nel principio contabile internazionale IFRS 12 "*Disclosure of Interests in Other Entities*" adottato con il Regolamento (UE) n. 254/2012 della Commissione dell'11 dicembre 2012 e la cui applicazione è prevista a partire dall'esercizio iniziato il 1° gennaio 2014.

In generale, le modifiche apportate al Regolamento n. 7 riguardano principalmente le *disclosures* di natura quantitativa introdotte dall'IFRS 12. Nello specifico, le novità introdotte riguardano le seguenti modifiche/integrazioni ai prospetti di bilancio ed allegati alla nota integrativa di cui al bilancio consolidato e relazione semestrale consolidata (in particolare, allegati 5 e 7 al Regolamento n. 7):

- la modifica del Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto, già esistente, per aggiungere una nuova colonna ("Variazioni interessenze partecipative") che riporti le conseguenze di cambiamenti nelle interessenze verso società controllate che non comportino la perdita del controllo (IFRS 12.18); le ulteriori informazioni richieste dal principio sono riportate in nota integrativa;
- la modifica del prospetto di nota integrativa già esistente (prospetto denominato "Area di consolidamento") per distinguere la sede legale dalla sede operativa;
- l'introduzione di un nuovo prospetto, denominato "Area di consolidamento: partecipazioni in società con interessenze di terzi significative", che accoglie l'informativa relativa alle controllate con interessenze significative di terzi (IFRS 12.12);
- l'introduzione di un nuovo prospetto, denominato "Interessenze in entità strutturate non consolidate", per l'aggiunta delle informazioni relative alle entità strutturate non consolidate (IFRS 12.27-29).

Quest'ultimo prospetto è richiesto anche per la redazione del bilancio di esercizio e relazione semestrale IAS/IFRS (allegati 2 e 4 al Regolamento n. 7) al verificarsi delle condizioni previste dall'IFRS 12.6.

[Torna su](#)

Contatti

Per maggiori informazioni sui temi affrontati nel bollettino TechUpdate [scrivici](#).

Questo numero è stato curato da **Massimiliano Semprini**, con la collaborazione di **Annamaria Foti, Cristina Leone, Alessia Maggi e Luca Moretto**, e rivisto da **Franco Riccomagno**.

Autorizzaz.: Trib. Milano N. 968 del 16-12-2005

Redazione: Via Tortona, 25 – 20144 Milano

Dir. Resp.: Paolo Gibello Ribatto

Proprietà: Deloitte Italy Spa

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata, e le member firm aderenti al suo network, ciascuna delle quali è un'entità giuridicamente separata e indipendente dalle altre. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about

La presente pubblicazione contiene esclusivamente informazioni di carattere generale e non è intesa come trattazione completa ed esaustiva di tutti gli aspetti rilevanti in materia contabile, finanziaria, legale, fiscale, normativa, regolamentare, di business, ecc. né come sostitutiva della relativa documentazione di riferimento che tratti delle tematiche specifiche (principi contabili, leggi, regolamenti ecc.). La presente pubblicazione non è altresì intesa come interpretazione della menzionata documentazione di riferimento o come servizio di consulenza nelle relative materie. Sebbene siano stati fatti tutti gli sforzi possibili per assicurarne l'accuratezza, le informazioni contenute nella presente pubblicazione potrebbero non essere complete, tempestive ed accurate o potrebbero comunque non trattare tutti gli aspetti rilevanti per i lettori. Conseguentemente, questi ultimi dovranno autonomamente approfondire i temi trattati nella stessa, eventualmente avvalendosi del supporto di esperti in materia, prima di assumere decisioni al riguardo o prima di porre o non porre in essere specifici comportamenti.

Né Deloitte & Touche S.p.A. né alcuna entità ad essa connessa e/o aderente al medesimo network cui Deloitte & Touche S.p.A. aderisce si assume alcuna responsabilità verso chiunque per danni derivanti dall'aver agito o dal non aver agito in relazione ai contenuti della presente pubblicazione e/o dall'aver fatto affidamento su tali contenuti.

© 2015. Deloitte Touche Tohmatsu Limited.